

# TRANSFER PRICING

Giurisprudenza Italiana  
e BEPS Actions / OCSE

Ettore De Pace

*Partner, Belluzzo & Partner*

*Milano, 27 Maggio 2014*

Legge 11 marzo 2014, n. **23**



Art. **9**

“ **Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo** ”

“ (...) fenomeni di **alterazione delle basi imponibili** attraverso un uso distorto del transfer pricing (...) ”


(Art. **6**)

“ *Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli* ”

(Art. **12**)

“ *Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta* ”  
“ (...) b) *le operazioni transfrontaliere* ”

## Transfer Pricing in Italia



✓ **IRES** →

- Articolo **110** comma 7
  - Articolo **9** comma 3
  - (Articolo **109**)
- } TUIR
- Circolare **22/09/1980** n. **32**
  - Circolare **12/12/1981** n. **42**

✓ **IRAP** →

Legge di Stabilità **2013**

✓ **Sanzioni** →

Articolo **2** DL **471/97**

- Decreto **29/09/2010**
- Circolare **15/12/2010** n. **58/E**

## TUIR, Articolo 9

Determinazione dei redditi  
e delle perdite

### Comma 3

3. Per **valore normale**, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del **valore normale** si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

## Corte di Cassazione, sentenza n. **17955** del 24.07.2013 (c.d. Transfer Pricing domestico)

“ (...) Per la valutazione ai fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il c.d. transfer pricing domestico, va applicato il principio, avente **principio generale**, stabilito dal DPR n.917/86, articolo 9, **che non ha soltanto valore contabile** e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente

”



Il principio affermato attribuisce all'art. 9 del Tuir, ossia al principio del “valore normale”, la funzione di **clausola antielusiva di diritto interno** “avente valore generale” imponendo anche nel caso specifico la verifica di transazioni nazionali infragruppo al valore normale

## Corte di Cassazione, sentenza n. **8849** del 16.04.2014 (c.d. Transfer Pricing domestico)

La controversia si riferisce a una cooperativa che nel vendere i prodotti ad una società controllata applica un valore inferiore a quello normalmente applicato ottenendo un vantaggio fiscale a fronte della favorevole tassazione in capo alle cooperative



La Corte, conformemente a quanto sostenuto con la sentenza n. **17955** del 24 luglio 2013, sostiene che:

“ (...) nella valutazione a fini fiscali delle manovre sul trasferimento dei prezzi tra società facenti parte di uno stesso gruppo, ed aventi tutte sede in Italia (transfer pricing c.d. domestico o interno), va applicato **il principio, avente valore generale e dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo**, stabilito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 ”

## Corte di Cassazione, sentenza n. **22010** del 25.09.2013 (Valore Normale degli Interessi Passivi)

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall' Agenzia delle Entrate ritenendo il **tasso di interesse applicato** ad un finanziamento erogato da capogruppo tedesca in favore della controllata italiana **superiore a quello medio praticato nel mercato** tedesco.



“ (...) tra i diversi criteri indicati dal modello OCSE del 1995, per la valutazione dei corrispettivi delle transazioni commerciali tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, **il legislatore italiano** ha prescelto quello del “**Confronto del Prezzo**” (Comparable Uncontrolled Price method), **la cui disciplina si articola nella prima e seconda parte del co. 3 dell'art. 9 del DPR 917/86**

”


## Corte di Cassazione, sentenza n. **24005** del 23.10.2013 (Valore Normale di Beni, Mercato di Riferimento)

La controversia trae origine da un avviso di accertamento sul “valore normale” dei beni ceduti dalla società italiana alla casa madre belga e ad altre società estere collegate. In particolare:



- “ (...) il **valore normale dei corrispettivi**, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale **non può che essere che quello enunciato nella seconda parte del co.3 dell’art.9 del DPR 917/86** (...), in primis, ai listini ed alle tariffe adoperati dal cedente italiano (...) ”
- “ **Solo in via sussidiaria** potrà farsi riferimento al criterio enunciato nella **prima parte del comma 3 dell’art. 9 del DPR 917/86** (...) ”
- “ Ne discende che la definizione del “valore normale” contenuta nella **prima parte del co. 3 del citato art. 9 – [sebbene] non possa essere intesa come una mera declaratoria di principio avendo anch’essa un innegabile valore precettivo** (...) ”

Metodi per la determinazione del **valore normale**  
utilizzati in accordi **APA** al 31 dicembre 2012



Provvedimento del Direttore  
dell' Agenzia delle Entrate del **29/09/2010**



esplicito rimando alle **Linee Guida OCSE** in merito ai metodi utilizzabili



Documentazione nazionale “Nel caso di selezione di un **METODO TRANSAZIONALE REDDITUALE** [ossia, Capitolo II, parte III Linee guida OCSE], in presenza del potenziale utilizzo di **un METODO TRADIZIONALE** [ossia, Capitolo II, parte II Linee guida OCSE], occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo.”.



La “gerarchia dei metodi” prevista dalla normativa italiana risulterebbe in contrasto con i più recenti principi OCSE 2010: § 2.2 (...) “**No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances**”

#	Azione
13	Riesaminare la disciplina della <b>documentazione</b> sul <b>transfer pricing</b>
8	Potenziare il rispetto del principio di libera concorrenza “at arm's length”, assicurando che le politiche di <b>prezzo intragruppo corrispondano</b> ai <b>valori economici creati</b> e prevenendo lo <b>spostamento arbitrario</b> degli <u>asset intangibili</u> : adottare una definizione condivisa di asset intangibili, monitorare i profitti derivanti dal trasferimento e dall'utilizzo degli stessi, aggiornare le linee guida sui “ <i>cost contribution arrangements</i> ”
9	Sviluppare regole per verificare il <b>trasferimento dei capitali di rischio intragruppo</b>
10	Applicare normative che contrastino la pianificazione di operazioni che difficilmente sarebbero poste in essere con terze parti indipendenti, prevedere <b>aggiornamenti alla disciplina dei prezzi di trasferimento</b> , in particolare al metodo del <u>profit split</u> , e alla quantificazione di costi come le management fees e le spese di regia

30 Gennaio 2014



L'OCSE, pubblica il **Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting**



Il Discussion Draft formalizza le revisioni proposte alle Linee Guida OCSE in materia di Transfer Pricing e fornisce un approccio comune ai diversi Paesi rispetto alla predisposizione della documentazione TP



Evoluzione del *White Paper on Transfer Pricing Documentation* del 30 Luglio 2013

si propone un “**two-tier approach**”, in grado di accrescere il grado di integrazione tra (i) masterfile e (ii) countryfile

## Masterfile



informazioni raggruppate in  
**5 categorie**

- 
- a) the MNE group's organisational structure;
  - b) a description of the MNE's business or businesses;
  - c) the MNE's intangibles;
  - d) the MNE's intercompany financial activities;
  - e) the MNE's financial and tax positions

Quest'ultima sezione include un **«country-by-country» reporting** di certe informazioni riguardanti la localizzazione delle attività economiche ed i movimenti finanziari tra i vari Paesi nei quali l'impresa multinazionale opera


## **Local file**



informazioni raggruppate  
in **3 categorie**

- a) *local entity*;
- b) *controlled transactions*;
- c) *financial information*.

- Le informazioni richieste nel *local file* integrano quelle contenute nel *masterfile*
- Il *local file* è focalizzato sulle informazioni rilevanti ai fini dell'analisi del *transfer pricing* relativo alle transazioni che intercorrono tra la società locale e le altre consociate appartenenti al medesimo gruppo



This document has been prepared independently by **Belluzzo&Partners** and is for purposes of information only.

We revise this document in light of the constant changes in laws, rules and regulations, but we cannot guarantee that the contents are up to date, although they may generally be considered reliable and written in good faith.

**Belluzzo&Partners** makes no representations or warranties concerning the completeness and accuracy of the information, which is to be considered general commentary supporting the author's explanations. We advise you to get specific professional advice before making any decisions.

This document resulted from the study and research carried out by **Belluzzo&Partners** and by its partners and shall not be reproduced, distributed or published, in whole or in part, for any purpose, without the express authorisation of **Belluzzo&Partners**.

For further information, please contact **Belluzzo&Partners** at any of our offices or by writing to: *studio@belluzzo.net*

## **LUIGI BELLUZZO**

luigi.belluzzo@belluzzo.net

**Managing Partner**

## **ETTORE DE PACE**

ettore.depace@belluzzo.net

**Transfer Pricing - Partner**

## **MILANO**

Via Cordusio 2, 20123  
tel. +39 02 365 69657  
studio@belluzzo.net



## **VERONA**

Stradone San Fermo 14, 37121  
tel. +39 045 800 5353  
studio@belluzzo.net



## **LONDON**

38, Craven Street WC2N 5NG  
ph. +44 (0)20 700 42660  
london@belluzzo.net



**[www.belluzzo.net](http://www.belluzzo.net)**

*Our Firm acts in Italy as Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati and as an LLP in England. Further information, including Equity partners' details, is available on the web site or at each office.*

*Our Firm has correspondents in over 100 countries worldwide. We are founding member of RETIS Professionisti Italiani nel Mondo, a non profit consortium which links some of top Italian firms worldwide.*